



N° 5288 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU + CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

ART. 43 u. c. L. F.
DEC. TERMINE
RIASSUNZIONE;
VOCATIO IN IUS

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESI - Consigliere -

Ud. 20/1/2017 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

R.G.N.1406/2014

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Ca. 5298

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1406-2014 proposto da:

REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente della Regione pro tempore, COMMISSARIO AD ACTA PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO, 8003170661, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO SAN STEF A. R. s.r.l., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DORIA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

SAN STEF A.R. s.r.l.;

- intimata -

778
8/17

avverso la sentenza n. 700/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 28/05/2013 depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore D.ssa MAGDA CRISTIANO.

1) La Corte d'appello di L'Aquila ha respinto l'appello della Regione Abruzzo e del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità regionale contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato estinta, per omessa riassunzione, l'opposizione proposta dagli appellanti al decreto ingiuntivo loro notificato il 27.4.010 da San Stef. A.R. s.r.l., società che il successivo 24.5.010 era stata dichiarata fallita e che non era comparsa alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 30.9.010 e rinviata dal g.i. al 24.3.011.

La corte del merito ha rilevato: che, ai sensi dell'art. 43 l. fall. novellato, il processo si era interrotto *ipso iure* contestualmente alla dichiarazione di fallimento; che pertanto era nulla tutta l'attività processuale compiuta successivamente a tale data, ivi compreso il provvedimento di rinvio dell'udienza; che non poteva ritenersi idonea alla prosecuzione del giudizio l'iniziativa degli opposenti che, il 28.12.010, avevano notificato al fallimento l'originario atto di citazione ed il verbale della prima udienza di trattazione; che neppure era idoneo allo scopo il successivo ricorso per la riassunzione del processo, notificato dagli opposenti al curatore, anche ai sensi dell'art. 299 c.p.c., il 16.2.011, in quanto tale atto non conteneva né la richiesta al giudice di fissare un'udienza per la prosecuzione del processo, né la *vocatio in ius* del Fallimento con l'invito a comparire all'udienza del 24.3.011 (che, peraltro, non poteva ritenersi validamente fissata); che, in conclusione, andava condivisa la decisione del primo giudice, di accoglimento dell'eccezione di estinzione sollevata dal curatore, intervenuto volontariamente in giudizio all'udienza del 17.5.011.

La sentenza, pubblicata il 2.7.013, è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento della San Stef A.R. s.r.l. ha resistito con controricorso.

L'altra parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all'art. 380 *bis* c.p.c..

Il Fallimento ha depositato memoria

2) È manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, con il quale si contesta che l'atto notificato alla curatela il 16.2.011 non fosse idoneo alla prosecuzione del giudizio.

Appare opportuno premettere che la sentenza si fonda sull'errato presupposto della nullità di tutta l'attività processuale compiuta in data successiva alla dichiarazione di fallimento della creditrice: il terzo comma dell'art. 43 l.fall., che stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, va infatti interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta

all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata.

Nel caso di specie, in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato il processo interrotto, il rigetto dell'eccezione di estinzione sollevata dal Fallimento avrebbe dunque dovuto fondarsi sul mero rilievo che il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti del curatore non era mai iniziato a decorrere.

Ciò precisato, e tenuto conto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha erroneamente statuito che fosse onere della Regione e del Commissario di provvedere alla riassunzione, va comunque rilevato che l'atto di cui si discute richiama integralmente il contenuto della citazione in opposizione e contiene la chiara enunciazione della volontà degli opposenti (integrante la sostanziale *vocatio in ius*) di proseguire nei confronti del Fallimento il giudizio originariamente promosso contro la creditrice *in bonis*: la mancanza di un apposito periodo conclusivo, contenente l'invito al Fallimento a comparire all'udienza di rinvio già fissata dal g.i., non rendeva dunque l'atto inidoneo allo scopo cui era destinato, ma integrava una nullità sanabile ai sensi dell'art. 164 II comma c.p.c.


Accolto il primo motivo, ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, ai sensi dell'art. 354 2° comma c.p.c., al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione, che esaminerà il merito dell'opposizione e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma, 20 gennaio 2017.

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Giuseppina Ricci
Deposito in Cancelleria
- 1 MAR. 2017
IL CANCELLIERE
Giuseppina Ricci
Giuseppina Ricci

